



## DECRETO LEGGE

**Disposizioni urgenti in materia di indennizzo straordinario per danni da trasfusione, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie.**

### II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**VISTI** gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", che ai commi 361 e 362 autorizza, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 180 milioni di euro annui per le transazioni relative a contenziosi tuttora pendenti;

**VISTO** il decreto 28 aprile 2009, n. 132 recante " Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell' articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti “;

**RITENUTA** la straordinaria necessità e urgenza di corrispondere un indennizzo straordinario rateizzato ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sospendendo, fino al completamento della suddetta procedura, la definizione dei moduli transattivi di cui all'articolo 5 del decreto 28 aprile 2009, n. 132 ;

**RITENUTO** di procedere per la definizione dell'importo dell'indennizzo straordinario, in analogia e coerenza conformità con i criteri transattivi, già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.280 del 2 dicembre 2003;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute

EMANA Il seguente

decreto-legge

#### Articolo 1

##### *Corresponsione di un indennizzo straordinario rateizzato*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n.244 che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuito, su istanza dell'interessato, un indennizzo straordinario rateizzato. L'attribuzione dell'indennizzo è subordinato alla positiva verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett.a) e b) del decreto 28 aprile 2009, n.132.
2. Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per l'indennizzo straordinario di cui al comma 1, sono fissati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'importo dell'indennizzo di cui al comma 1 e il relativo piano di rateizzazione sono fissati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità ai medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003.
4. La corresponsione dell' indennizzo di cui al comma 1, è da liquidarsi al netto di quanto già eventualmente percepito a titolo di risarcimento, in ottemperanza a sentenza esecutiva. La corresponsione è altresì subordinata alla presentazione da parte degli interessati dell' istanza di cui al comma 2, entro il termine perentorio fissato dal decreto di cui al comma 2, contenente la formale rinuncia alle istanze di adesione alle procedure transattive in corso e ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.

#### Articolo 2

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa annua pari a 180 milioni di euro, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
2. La definizione dei moduli transattivi di cui all'articolo 5 del decreto 28 aprile 2009, n.132 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2009, è sospesa fino all'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, salvo riavvio nei limiti delle residue disponibilità relative all'autorizzazione di spesa recata dai commi 361 e 362, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 citata.

#### Articolo 3

##### *Disposizioni finali*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.